



Diritto & Fisco



FORUM COMMERCIALISTI/Parla Giovanni Spalletta, direttore generale delle finanze

Reshoring in vista del traguardo Vicino l'ok di Bruxelles ai bonus per le imprese che rientrano

DI CRISTINA BARTELLI

Sulla detassazione delle multinazionali che rientrano in Italia (reshoring), lo sblocco della disposizione da parte di Bruxelles è vicino. Lo anticipa il direttore del dipartimento delle finanze Giovanni Spalletta intervenuto all'8 forum dei commercialisti di ItaliaOggi.

Spalletta ha anche elencato i criteri utilizzati per procedere alla revisione delle agevolazioni fiscali: "Ci siamo impegnati a rivedere e tagliare 7,5 miliardi di agevolazioni fiscali entro il 2028, un obiettivo estremamente ambizioso".

Domanda. Il Dipartimento segue l'attuazione della politica tributaria: cosa resta da fare adesso della riforma fiscale?

Risposta. Al di là dei 17 decreti legislativi che già hanno tagliato il traguardo, ce n'è un 18esimo che è in dirittura d'arrivo. Si tratta del testo che contiene la revisione delle disposizioni in materia di accise. Rispetto al quale nella settimana scorsa abbiamo avuto i pareri delle Commissioni parlamentari, quindi si tratta di recepirli e di ritrarre il testo che poi ripasserà in Consiglio dei Ministri. Dopodiché noi abbiamo intenzione di continuare per quanto possibile. Ricordo che il termine per l'attuazione della delega scadrà ad agosto 2025. Continuiamo anche con i decreti attuativi dei decreti legislativi che sono stati già adottati. Per quanto riguarda gli altri decreti legislativi sicuramente mancano ancora delle parti, per esempio manca l'attuazione della riforma in materia di IVA, manca l'attuazione eventuale in materia di IRAP, manca la riforma dei redditi finanziari, manca tutta la parte che riguarda il federalismo fiscale. Cercheremo di fare qualche altra cosa compatibilmente con le esigenze di carattere finanziario. Il problema degli oneri è diventato ancora più pressante in virtù delle nuove regole della governance europea. Cercheremo di recuperare qualche risorsa eventualmente anche giocando sul fondo per la riduzione della pressione fiscale ammesso che ci sia capienza: si tratta del fondo alimentato dai recuperi

del tax gap.

D. Il Dipartimento ha curato la sintesi degli interventi di manutenzione alle agevolazioni fiscali: il processo è ancora in corso in questo momento e come potrà cambiare ulteriormente?

R. Il processo è sicuramente in corso. La legge di bilancio per il 2025 ha fatto passi importanti in termini di revisione delle agevolazioni. Ora la revisione delle agevolazioni è sottesa a tutta la legge di delega per la riforma fiscale ma non solo: abbiamo preso degli impegni pressanti col Piano strutturale di bilancio di medio termine che abbiamo presentato agli organismi unionali. Ci siamo impegnati a rivedere e tagliare per 7,5 miliardi entro il 2028 le agevolazioni fiscali, che è un obiettivo estremamente ambizioso.

In questi 7,5 mld, però, possiamo considerare anche il taglio dei sussidi ambientalmente dannosi, altra partita che si va a intersecare con quella strettamente fiscale. I sussidi ambientalmente dannosi sono quelli individuati in un catalogo annualmente curato dal Ministero dell'Ambiente. Ora, la maggior parte di questi sussidi sono di carattere fiscale e già nel quadro della revisione del PNRR e in attuazione degli obiettivi posti dalla UE nel contesto del Piano Power EU ci siamo impegnati a tagliarne 2 miliardi entro il 2026 e poi ulteriori 3 miliardi e mezzo entro il 2030.

D. Come procedete a individuare le agevolazioni da tagliare?

R. Dobbiamo verificare l'entità delle agevolazioni concesse, ci sono anche delle agevolazioni bagatellari, che quindi potrebbero essere teoricamente più facilmente attaccate. Detto questo, non ci dobbiamo nascondere che lo sfoltimento delle agevolazioni fiscali è un'operazione estremamente complessa. Ovviamente nel migliore dei mondi possibili, tutti dovrebbero essere contenuti di avere un sistema che magari rinunciasse alle agevolazioni fiscali, ma che riuscisse a ridurre il prelievo fiscale attraverso modifiche strutturali. Dobbiamo considerare che alla base della maggior parte del



Giovanni Spalletta, direttore delle Finanze

le agevolazioni ci sono motivazioni contingenti o interessi di comparto che una volta realizzati poi è molto difficile togliere a coloro che ne hanno beneficiato.

D. Ci può fare una sintesi sulle novità in arrivo per l'atto di indirizzo delle politiche fiscali 2025-2027?

R. Per quanto riguarda l'atto di indirizzo delle politiche fiscali, un documento di carattere più generale che sta per essere firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze, le linee di intervento principali riguardano il completamento dell'attuazione della riforma fiscale, il miglioramento della tax compliance dei contribuenti e l'efficiamento della riscossione.

Sul contrasto all'evasione si conferma la linea di indirizzo contenuta nella legge di delega per la riforma fiscale, ossia si vuole cambiare il rapporto con il contribuente e cambiare l'attività di controllo, spostando dai controlli ex post di carattere repressivo a quelli ex ante di carattere preventivo.

D. Come si deve fare per migliorare la tax compliance?

R. Si deve agire in due direzioni, cioè da una parte bisogna dotare ancora di più il contribuente di strumenti di supporto e assistenza, per consentirgli di adempiere più facilmente, sopportando meno oneri. Dall'altra parte, bisognerà migliorare i controlli per quella parte di contribuenti che non andranno spontaneamente

ni e per quali misure?

R. Il reshoring è stato introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 209, del 27 dicembre 2023 in materia di fiscalità internazionale. Si prevede un incentivo fiscale temporaneo sotto forma di riduzione della base imponibile IRES e IRAP per i redditi derivanti dal trasferimento di attività economiche in Italia da Paesi extra-europei.

L'efficacia della disposizione agevolativa è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Abbiamo da subito avviato i contatti con i competenti Servizi della Commissione europea al fine di dare concreta attuazione alla previsione in questione.

Abbiamo rappresentato alla Commissione europea gli obiettivi della misura, che è finalizzata a riportare in Italia attività svolte all'estero a seguito di decisioni di localizzazione da parte delle imprese multinazionali essenzialmente guidate da motivazioni di carattere fiscale, ossia beneficiare di una tassazione più favorevole in giurisdizioni estere. Dal nostro punto di vista, la misura agevolativa è a maggior ragione giustificabile nel contesto dell'introduzione della global minimum tax che di fatto fissa un minimo di tassazione effettiva a livello globale.

L'attività istruttoria si è rivelata particolarmente complessa, non solo perché la Commissione ha manifestato alcuni dubbi e richieste di chiarimento sui potenziali effetti dell'agevolazione, ma anche perché di fatto anche per la Commissione è un primo test su una misura di agevolazione fiscale che può avere un impatto sulla concorrenza successivamente all'introduzione della global minimum tax.

Sulla tempistica, ha influito anche l'avvicendamento dei vertici della Commissione europea dopo le elezioni di giugno. Stiamo comunque portando avanti i contatti con la Commissione e auspichiamo di poter avere un quadro più chiaro nelle prossime settimane.

D. Ci sono misure come il reshoring che attendono il via libera dell'Ue: a che punto sono le interlocuzioni

FORUM COMMERCIALISTI/ I chiarimenti delle Entrate sull'adempimento collaborativo

Rischio fiscale, iter semplificato

Tcf capogruppo validato: certificazione soft da nuovi arrivi

DI FRANCESCO SPURIO*

L'obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF) si applica a tutte le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221, comprese quelle appartenenti a gruppi in cui la capogruppo è già in tale regime. In questi casi, dal momento che il TCF della capogruppo è già stato validato nel corso dell'istruttoria di ammissione, le nuove istanze che hanno adottato il TCF di gruppo potranno però presentare la sola certificazione "semplificata" prevista dall'articolo 7, comma 2 del decreto interministeriale del 12 novembre 2024 n. 212, con cui il certificatore svolge valutazioni "activity level" di livello operativo e verifica che la società istante abbia integrato il proprio sistema di controllo interno con quello della capogruppo, senza svolgere i controlli "company level".

Queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in occasione dell'8° Forum dei commercialisti, organizzato da *ItaliaOggi* svoltosi il 27 gennaio scorso. Nella stessa risposta viene confermato che le società appartenenti a gruppi già nel regime non sono tenute a adottare il modello di TCF standardizzato previsto dalle linee guida pubblicate lo scorso 10 gennaio, in deroga all'obbligo generale previsto per le nuove istanze.

Certificazione infedele: iter di correzione ed esclusione dal regime. L'Agenzia delle entrate può valutare la presenza di una certificazione infedele del TCF anche ai fini della permanenza del contribuente nel regime di adempimento collaborativo, configurandosi una violazione dell'obbligo di mantenere un sistema di controllo del rischio fiscale certificato previsto dall'articolo 5 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 128 del 2015. Il medesimo decreto prevede che l'Agenzia delle entrate, al ricorrere di motivazioni oggettive, attivi un periodo transitorio di osservazione di centoventi giorni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 120 giorni, per consentire alla società di adottare gli interventi necessa-

ri per regolarizzare la propria posizione. Tale periodo transitorio non trova applicazione in caso di violazioni caratterizzate da condotte simulate o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, l'esclusione ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.

Obbligo di adeguamento alle Nuove Linee Guida. Le società già ammesse al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza di adesione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 221/2023 non sono obbligate a adottare lo schema di tax compliance model (TCM) delle nuove linee guida. Tuttavia, tutte le società hanno la facoltà di utilizzare i modelli pubblicati dall'Amministrazione per migliorare i processi interni di gestione del rischio fiscale aggiornando il proprio model-



Oltre 20 mila i professionisti che si sono collegati

lo secondo le best practices suggerite. La stessa possibilità di mantenere il documento già validato dall'Agenzia delle entrate, utilizzando le linee guida in ottica di miglioramento e aggiornamento, vale anche per la matrice rischi e controlli definita mappa dei rischi fiscali adempimento standardizzata dalle linee guida. Le risposte fornite

dall'Agenzia delle entrate confermano l'importanza assunta dal regime di adempimento collaborativo a seguito della riforma che, da un lato, ha migliorato i vantaggi previsti dal regime in termini di sanzioni amministrative e penali e, dall'altro, ha ampliato la platea delle società che vi possono accedere, con la progressiva riduzione delle soglie di-

mensionali, che porterà il fatturato minimo per presentare istanza a 100 milioni a partire dal primo gennaio 2028.

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate Carbone, nell'ambito dell'8° forum dei commercialisti nel 2024, ha evidenziato come a seguito di queste importanti novità normative il numero delle imprese che hanno aderito al regime è cresciuto di circa il 30 per cento, arrivando a contare 142 società ammesse al 31 dicembre 2024, cui si aggiungono le 84 istanze in corso di istruttoria. In questo scenario di rapida espansione della platea, l'Agenzia delle entrate procederà a potenziare l'Ufficio Adempimento Collaborativo con l'emanazione di un bando di concorso per assumere 150 funzionari dedicati alla cooperative compliance.

*Tax Bridge STP
© Riproduzione riservata

AUTO AZIENDALI

Solo l'assegnazione di veicoli ecologici potrà prevenire gli effetti negativi sulla busta paga dei dipendenti

DI FRANCESCO LEONE

Solo l'assegnazione di veicoli ecologici potrà prevenire effetti negativi sulla busta paga dei dipendenti. Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, che modificano le percentuali di tassazione del fringe benefit relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art. 1, comma 48, l. n. 207/2024), non incontrano il favore né delle imprese né dei lavoratori. Tanto che, con crescente frequenza, si rincorrono voci di un possibile ripensamento da parte del legislatore, il quale potrebbe rivedere a breve la norma appena introdotta.

Le modifiche al fringe benefit, come emerso all'8° Forum dei commercialisti, assolvono a una funzione extra-tributaria, connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica del governo, e sono altresì funzionali a sostenere il settore automotive. Negli ultimi tempi, si sono intensificate le discussioni sui pro e contro delle nuove regole, con particolare attenzione a chi ne trarrà vantaggio e chi, al contrario, subirà perdite a causa delle politiche ecologiche governative riguardanti le autovetture. In generale, si può concludere che, se le imprese adatteranno le politiche ambientali del governo assegnando veicoli ecologici (elettrici e ibridi plug-in), ci saranno benefici per tutti, compresi i dipendenti. Al contrario, se le aziende continueranno a fornire auto con motori a combustione interna, i dipendenti a cui sono assegnate autovetture di fascia bassa o media si troveranno a pagare imposte e contributi superiori rispetto al passato. È proprio

il timore che si realizzi quest'ultima eventualità che pare spingere il governo a riconsiderare la scelta effettuata nella legge di bilancio.

Per le auto assegnate e immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025, sono state modificate le percentuali per determinare il fringe benefit tassabile a carico dei dipendenti, intervenendo sulla lettera a), comma 4, dell'art. 51 del TUIR. Il meccanismo complessivo di calcolo rimane confermato. Le percentuali si applicano sempre su un ammontare forfettario commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sul costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, al netto di eventuali somme corrisposte dal dipendente.

Fino al 31 dicembre 2024, le percentuali variavano dal 25% al 60%, in base al livello di emissione di CO₂ del veicolo. Fermo restando il riferimento "ambientale", a partire dal 1° gennaio 2025 le nuove percentuali oscillano dal 10% al 50%, in funzione del tipo di alimentazione del veicolo. Con le nuove percentuali, sono state agevolate le auto ecologiche: elettriche e ibride plug-in, chiaramente considerate dal governo tra quelle che garantiscono i maggiori benefici ambientali. Per le auto elettriche, la percentuale da applicare ai fini del calcolo del fringe benefit scende dal 25% al 10%. Ciò implica che per un'auto elettrica con un fringe benefit complessivo di 10.000 euro, la quota tassabile nel 2025 sarà pari a 1.000 euro, rispetto ai 2.500 euro precedenti. Anche per i veicoli ibridi plug-in è prevista una percentuale più favorevole, che scende al 20% rispet-

to al 25%/30% applicabile fino al 2024.

Tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, GPL, ecc.) saranno tassati al 50%. Viene così introdotta una percentuale unica, indipendentemente dal tipo di motore e dalla categoria commerciale del veicolo. Ne consegue un effetto negativo (in termini di maggiori imposte e contributi) per i dipendenti a cui sono assegnate autovetture di fascia bassa o media. Per queste tipologie di vetture, la percentuale di tassazione arriva al 50%, nettamente superiore a quella del 25% o del 30% applicata fino al 2024. Inoltre, queste autovetture sono soggette alla stessa percentuale prevista per quelle di fascia alta, che continueranno a essere tassate al 50%. L'unica categoria di veicoli con motori endotermici che beneficia delle nuove percentuali è quella di fascia altissima (SUV, auto di lusso, ecc.), che passa dal 60% al 50%.

Si attendono conferme dall'Agenzia delle Entrate sulla decorrenza della norma, in particolare riguardo all'applicabilità della disciplina previgente per le auto assegnate e immatricolate fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, saranno necessari chiarimenti circa la disciplina applicabile nei casi in cui vi sia uno sfasamento temporale, a cavallo tra il 2024 e il 2025, tra l'assegnazione e l'immatricolazione del veicolo (si veda *ItaliaOggi* del 10 gennaio 2025). A questo proposito, l'Agenzia si era già espressa sulla problematica con la risoluzione n. 46/E del 2020, commentando le precedenti modifiche normative riguardanti proprio la norma ora nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2025.

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI/ Le risposte degli esperti

ItaliaOggi pubblica le risposte ai quesiti posti dai partecipanti all'8° Forum commercialisti

LE SLIDE DEL FORUM

Le slide proiettate durante la diretta e le relazioni dei consulenti, è possibile averle in qualche modo?

E.B.

Risponde la redazione

I partecipanti che hanno maturato i crediti formativi riceveranno via e-mail a partire dal giorno successivo l'evento l'attestato che certifica la partecipazione all'evento stesso. Con la stessa comunicazione riceverete il link per accedere alla differita e la dispensa con le presentazioni dei relatori.

SANATORIA SPECIALE

In riferimento alla sanatoria in oggetto, nel caso di contribuenti che hanno compilato gli ISA omettendo di scaricare la precompilata per quell'anno, visto che dal cassetto fiscale non risulta il conteggio effettuato, possono aderire alla sanatoria e considerare comunque validi gli ISA? Con il punteggio dell'epoca oppure bisogna rifare gli ISA e verificare il nuovo punteggio?

C.C., dottore commercialista, Napoli

Risponde

Giuliano Mandolesi

Nel caso proposto si ritiene necessario l'invio di una dichiarazione integrativa per l'anno in cui vi è stata l'omissione del caricamento della precompilata Isa per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale. Una volta effettuato l'invio, per la quantificazione delle imposte dovute per formalizzare il ravvedimento speciale, dovrà essere preso in considerazione il nuovo punteggio Isa rilevato nel modello integrativo.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Il versamento del ravvedimento speciale nel caso di sas, viene effettuato dalla Società sicuramente per l'Irap; per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sui redditi, può versare la società e compensare con eventuali crediti tributari l'imposta?

M.R.

Risponde

Giuliano Mandolesi

Ai sensi dell'articolo 2-quater comma 8 ultimo periodo del dl 113/2024 con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del dpr 917/1986, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto dpr, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo dpr, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.



Un momento dell'8° Forum dei commercialisti del 27 gennaio

Si ritiene dunque che il versamento della sostitutiva sui redditi possa essere eseguito dalla società ma non utilizzando i propri crediti tributari.

In seguito ad accesso presso una società da parte di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate predispone il processo verbale di accesso e richiama documenti. Siamo ora nell'intervallo di tempo concesso per predisporre i documenti. La società può accedere al ravvedimento speciale per l'annualità oggetto di verifica?

F.C.

Risponde

Giuliano Mandolesi

Ai sensi dell'articolo 2-quater comma 9 del dl 113/2024 (decreto che disciplina il ravvedimento speciale) il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Dato il tenore letterale della norma si ritiene che il processo verbale di accesso non inibisca la possibilità di fruire dell'istituto agevolativo per l'anno oggetto di verifica.

RATEIZZAZIONE

La proposta di legge dell'onorevole Gusmeroli caldeggiata dal ministro Giorgetti è una rateazione speciale agevolata oppure sarebbe una rottamazione quinquies? In ogni caso dovrebbe abbattere integralmente interessi e sanzioni, altrimenti non si comprende l'utilità a parte l'aspetto temporale.

Studio A. I.

Risponde

Giuliano Mandolesi

La c.d. rateizzazione lunga sarà di fatto una nuova rottamazione con stralcio di interessi e sanzioni dalle cartelle ma con più rate rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi. Si prevede inoltre la decadenza dai benefici dell'istituto solo al mancato pagamento di 8 rate del piano conce

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'Agenzia delle entrate ha

chiarito che la trasformazione societaria non impedisce l'adesione al Cpb. Accettando il Cpb nel 2024 il contribuente (Srl) ha quindi concordato i redditi per il 2024 e per il 2025. Tuttavia, sul finire del 2024 ha deliberato la trasformazione in Sas che è stata iscritta al registro imprese il 7 gennaio 2025. Cosa succede ora? Nel 2025, avendo due periodi di imposta, il reddito concordato va attribuito pro quota temporale ovvero per i 6/365 quale reddito di Srl assoggettato ad Ires e per 359/365 alla Sas che per trasparenza va attribuito ai soci? O c'è un altro criterio?

P.M., dottore commercialista

Risponde

Fabrizio G. Poggiani

Come indicato, l'Agenzia delle entrate, in base al tenore letterale delle disposizioni ha confermato l'adesione al concordato preventivo biennale in caso di trasformazione omogenea. A tre giorni dal termine ultimo per l'adesione al CPB, in risposta a una FAQ del 28 ottobre 2024, l'Agenzia esamina, purtroppo solo parzialmente, gli effetti dell'operazione sul concordato. Con la FAQ indicata l'agenzia ha precisato che la trasformazione omogenea, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali a un altro, oppure da un tipo di società di persone a un altro, non rileva ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB. Stante la presenza, nel corso del secondo anno di adesione (2025) di due periodi d'imposta distinti a causa del diverso ambito soggettivo si ritiene che, in assenza di chiarimenti sul punto, il reddito concordato debba essere "oggettivamente" suddiviso per i periodi d'imposta, anche come indicato, tenendo conto della data di effetto della trasformazione.

Un soggetto che ha aderito regolarmente nei termini di legge al Cpb ma che ha omissso di considerare una sopravvivenza passiva rilevata nel 2023, può presentare dichiarazione integrativa di modifica esclusivamente del dato emergente nel quadro P?

Studio Associato R.L.M.

Risponde

Fabrizio G. Poggiani

Come si evince anche dalla

risposta fornita nel corso del Forum di ItaliaOggi, su specifica domanda, la modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi con una dichiarazione integrativa contenente dati e informazioni che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato, richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza. Di conseguenza, come già precisato (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E del 17/9/2024) si ritiene che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Una Sas ha aderito al concordato preventivo biennale anche se nel mese di maggio 2024 si è trasformata in Srl. Questo in quanto sulla base dei commenti sulla stampa specializzata la trasformazione da società di persone in società di capitale non è elemento ostativo. Dovendo presentare le dichiarazioni (Irap e Redditi) per il periodo ante trasformazione della società di persone, (1.1 - 30.5.2024 su modelli 2024 per il 2023) non si sa come fare per applicare e indicare nei modelli dichiarativi l'applicazione del concordato preventivo biennale.

F.F., ragioniere

Risponde

Fabrizio G. Poggiani

Con la FAQ del 28 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la trasformazione omogenea, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali a un altro, oppure da un tipo di società di persone a un altro, non rileva ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB. Stante la presenza, nel corso del secondo anno di adesione (2025) di due periodi d'imposta distinti a causa del diverso ambito soggettivo si ritiene che,

in assenza di chiarimenti sul punto, il reddito concordato debba essere "oggettivamente" suddiviso per i periodi d'imposta, anche come indicato, tenendo conto della data di effetto della trasformazione.

A ottobre 2023, il socio accomandante di una Sas costituita da due soci, ha ceduto la sua quota di partecipazioni al socio accomandante lasciando il socio accomandante unico e solo fino a marzo 2024, quando, come previsto dalla normativa prima della scadenza dei 6 mesi, si è ricostituita la pluralità sociale con l'ingresso di un nuovo socio accomandante. La fattispecie rientra nella causa di esclusione dall'adesione al Concordato preventivo biennale che prevede l'aumento del numero dei soci della compagine sociale?

V.D., dottore commercialista, Trani

Risponde

Fabrizio G. Poggiani

La lett. b-ter) del comma 1 dell'art. 21 del d.lgs. 13/2024, inserita dal d.lgs. 108/2024 provoca la cessazione del concordato preventivo biennale per le società o enti che sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale (in tale ultimo caso, limitatamente alle società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR).

A livello temporale, se l'operazione straordinaria si realizza "nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato", si verifica una causa di esclusione che impedisce preventivamente l'accesso al concordato, ai sensi della lett. b-ter) del comma 1 dell'art. 21 dovrebbe operare con riguardo al secondo anno oggetto di concordato attesa l'assenza nella disposizione di limitazioni temporali. Si tenga tuttavia conto che le operazioni straordinarie o le modifiche della compagine sociale che dovessero verificarsi nel primo anno di concordato ma successivamente all'adesione (che doveva perfezionarsi entro il 31/10/2024 e, grazie alla proroga, entro il 12/12/2024 oppure, a regime, che si dovranno perfezionare entro il 31 luglio) dovrebbero comunque costituire ipotesi di decadenza. Nella fattispecie indicata, pertanto, la modifica è intervenuta nell'anno anteriore al biennio (2024/2025) di validità del CPB ma con imputato (ricostituzione della pluralità dei soci) nel 2024, primo anno di applicazione del CPB, con la conseguenza che si ritiene innescata la causa di esclusione.

1 - Continua

— Riproduzione riservata —

FORUM COMMERCIALISTI/Le modifiche della manovra alla norma istitutiva del bonus

Incrementato il credito 5.0

Rispetto al passato per gli investimenti oltre 2,5 milioni

DI BRUNO PAGAMICI

Credito d'imposta 5.0 incrementato rispetto al passato per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro. È quanto si ricava dalla lettura dell'art. 1, comma 427, legge di bilancio 2025 (n. 207/2024) che ha apportato significative e migliorative modifiche alla norma istitutiva del bonus (art. 38, d.l.19/2024) applicabili retroattivamente anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. In pratica, con la riduzione degli scaglioni di investimento da tre a due in seguito ad accorpamento, per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro (ora scaglione unificato), a conti fatti con l'attuale aliquota del 35% si ha un incremento in valore assoluto dell'importo del credito d'imposta spettante del 70% in più rispetto a quanto avveniva con le aliquote applicate ai due vecchi scaglioni precedenti (35% e 15%).

Del tema si è trattato anche

all'8° Forum dei commercialisti del 27 gennaio scorso, organizzato da ItaliaOggi.

Esempi di calcolo. Si ipotizza che un'impresa intenda effettuare un progetto di innovazione ammissibile al credito di imposta Transizione 5.0 e che consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva del 4%.

Nel caso di investimento pari a 500.000 euro, anche a seguito della ridefinizione degli scaglioni di investimento, l'aliquota non cambia. Pertanto, il credito di imposta spettante all'impresa post modifica è uguale a quello che sarebbe spettato ante modifica, pari a 175.000 euro (500.000 x 35%).

Nel caso di investimento pari a euro 3.200.000:

- in base alla disciplina ante modifica, il credito di imposta spettante all'impresa sarebbe stato pari a 980.000 euro [(2.500.000 x 35%) + (700.000 x 15%)];

- in base alla disciplina post modifica, il credito di imposta

spettante all'impresa, invece, è pari a 1.120.000 euro (3.200.000 x 35%). Il che significa che in tal caso l'incremento del bonus utilizzabile in base alla nuova normativa rispetto al passato è del 14% in più.

Aumentando l'importo dell'investimento dell'esempio e cioè nel caso di una spesa ammissibile di euro 14.000.000:

- in base alla disciplina ante modifica, il credito di imposta spettante all'impresa sarebbe stato pari a 2.200.000 euro [(2.500.000 x 35%) + (7.500.000 x 15%) + (4.000.000 x 5%)];

- in base alla disciplina post modifica, il credito di imposta spettante all'impresa è pari a 3.700.000 euro [(10.000.000 x 35%) + (4.000.000 x 5%)]. Da tale calcolo risulta pertanto che rispetto al passato l'incremento del bonus utilizzabile è del 68% in più.

Vecchie e nuove aliquote. Ferme restando anche con la nuova normativa le percentuali di riduzione dei consumi ener-

getici da ottenere per avere diritto al bonus 5.0 (dal 3-6% al 15%), di seguito vengono messe a confronto le vecchie e le nuove aliquote agevolative.

1) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 3-6% o dei processi interessati dall'investimento 5-10%:

- ante modifica: 35% della quota di investimenti fino a 2,5 mln; 15% della quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 mln; 5% della quota di investimenti oltre i 10 mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria;

- post modifica: 35% della quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% della quota di investimenti oltre i 10 mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria;

2) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 6-10% o dei processi interessati dall'investimento

10-15%:

- ante modifica: 40% dell'investimento fino a 2,5 mln; 20% dell'investimento oltre i 2,5 e fino a 10 mln; 10% dell'investimento oltre i 10 mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria;

- post modifica: 40% dell'investimento fino a 10 mln; 10% dell'investimento oltre i 10 mln e fino al limite di 50 mln per anno per impresa beneficiaria;

3) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre 10% o dei processi interessati dall'investimento oltre 15%:

- ante modifica: 45% dell'investimento fino a 2,5 mln; 25% dell'investimento oltre i 2,5 e fino a 10 mln; 15% dell'investimento oltre i 10 mln e fino al limite di 50 mln per anno per impresa beneficiaria;

- post modifica: 45% dell'investimento fino a 10 mln; 15% dell'investimento oltre i 10 mln e fino al limite di 50 mln per anno per impresa beneficiaria.

GUIDA ALLE CRIPTOVALUTE



Fiscaltà, mercati, normative e antiriciclaggio

- Blockchain, ESG e impatto economico
- Le regole MICAR e l'impatto sui mercati
- Gli aspetti fiscali e di compliance
- Le normative antiriciclaggio
- Strategie di investimento in crypto-asset

CON TUTTE LE NORME DI RIFERIMENTO

IN EDICOLA CON   A € 9,90

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA



LA LEGGE DI BILANCIO 2025



CON IL TESTO DELLA MANOVRA (LEGGE 207/2024)

IN EDICOLA CON  A € 9,90

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA

